



Regolamento d'Uso del marchio ACI Storico Per i Club Affiliati

Art.1 - Oggetto del Regolamento d'Uso del marchio ACI Storico

Il presente Regolamento d'Uso del marchio ACI Storico definisce e disciplina le condizioni e le modalità d'uso del marchio, della denominazione e del logo identificativo del Club ACI Storico (di seguito per brevità denominato anche ACI Storico) e del relativo materiale di comunicazione e di supporto da parte dei Club Affiliati al Club ACI Storico, al fine della visibilità del rapporto di affiliazione al Club storico dell'ACI. I Club Affiliati con la sottoscrizione della Tessera Club Affiliato accettano contestualmente il presente Regolamento. Con riferimento ai Club, che all'atto dell'approvazione del presente Regolamento erano già affiliati, l'assenza di diniego formalmente espresso vale come accettazione del Regolamento.

Art. 2 – Proprietà e utilizzo del marchio, del logo ACI Storico e del materiale di comunicazione

L'Automobile Club d'Italia ha autorizzato la combinazione del marchio e del logo storico di ACI, relativo agli anni 1905-1927, a cui è stata apposta la dicitura "Storico", al fine di creare uno specifico segno distintivo del Club ACI Storico che sia nel contempo in stretta connessione e in funzione di continuità con l'Ente stesso e con la sua storia.

L'ACI ha concesso l'uso della denominazione e del logo ACI Storico al Club ACI Storico al fine esclusivo della realizzazione di iniziative conformi alle finalità statutarie del Club Storico e di ACI stesso.

La denominazione, il marchio e il logo ACI Storico possono essere utilizzati in autonomia solo ed unicamente dal Club ACI Storico e dagli Automobile Club e soltanto in relazione alle finalità statutarie di ACI Storico e di ACI nel rispetto di tutte le prescrizioni che l'ACI ritiene di stabilire a riguardo, anche in coerenza con la propria normativa interna relativa all'utilizzo del marchio ACI.

Nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, il Club ACI Storico consegna ai Club Affiliati, successivamente alla relativa approvazione da parte del Consiglio Direttivo, al fine dell'utilizzo da parte di questi ultimi, i segni distintivi di ACI Storico come il logo ACI Storico e la relativa denominazione e tutto il materiale di comunicazione e di supporto con denominazione/logo ACI Storico, quali il materiale cartaceo ed informatico e la targa identificativa del rapporto di affiliazione ad ACI Storico. Tutto il predetto materiale, come precedentemente descritto, resta di esclusiva proprietà del Club ACI Storico e di ACI.

Art. 3 – Modalità di utilizzo del Logo ACI Storico e del materiale di comunicazione da parte dei Club Affiliati

L'uso della denominazione e del logo ACI Storico e di tutto il materiale di comunicazione, anche informatico, con denominazione/logo ACI Storico può essere effettuato da parte dei Club Affiliati nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e delle indicazioni impartite dal Club ACI Storico e previamente comunicate ai Club Affiliati stessi.



Possono utilizzare il materiale e i segni distintivi ACI Storico, come specificato al comma precedente, esclusivamente i Club Affiliati in regola con il rapporto associativo e di affiliazione ad ACI Storico. L'autorizzazione alla utilizzazione del predetto materiale e dei segni distintivi e di ogni altro simbolo che riconduca anche indirettamente al Club ACI Storico, o ad iniziative di qualsiasi genere e/o attività di comunicazione con il marchio oggetto del presente Regolamento, cessa con effetto immediato alla scadenza della relativa Tessera Club Affiliato, con obbligo di restituzione di tutto il materiale in uso.

I Club Affiliati possono utilizzare il materiale e il logo ACI Storico, di cui al comma precedente nei loro consueti rapporti associativi, nelle comunicazioni relative alla loro mission e alle loro finalità statutarie in tema di motorismo storico, compresi i siti internet e i materiali cartacei promozionali, a condizione che il formato del logo ACI Storico non risulti mai di proporzioni inferiori ad altro logo presente nei materiali divulgativi o di comunicazione.

I Club Affiliati possono utilizzare il materiale e il logo ACI Storico, anche in occasione dell'organizzazione di specifici eventi legati al motorismo storico. Nel caso si tratti di manifestazioni sportive, il materiale potrà essere utilizzato solo nel caso che tali manifestazioni siano state autorizzate da ACI nella propria veste di Federazione Sportiva Automobilistica. In occasione di tali eventi sia sportivi che non, i Club Affiliati hanno l'obbligo di fare visionare al Club ACI Storico tutto il materiale promozionale realizzato, dandone preventiva comunicazione alla casella di posta elettronica del Club ACI Storico. In mancanza di espressi rilievi contrari e di osservazioni relative al materiale promozionale e alle modalità di utilizzo, da parte del Club ACI Storico, entro dieci giorni lavorativi dall'invio per posta elettronica, i Club Affiliati sono legittimati ad utilizzarlo.

E' espressamente vietato l'utilizzo del logo e del materiale ACI Storico da parte dei Club Affiliati al di fuori delle regole indicate dal presente Regolamento e delle indicazioni impartite dal Club ACI Storico.

I Club Affiliati si impegnano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a non farne uso per finalità estranee alle finalità statutarie del Club ACI Storico o in modo da recare danno o pregiudizio al Club ACI Storico e all'ACI e a non farne ulteriore utilizzo se l'uso dovesse essere stato sospeso e/o revocato per espressa indicazione del Club ACI Storico;
- a non alterare i segni distintivi del Club ACI Storico, a non adottare segni distintivi che assomiglino o possano essere scambiati con quelli del Club ACI Storico, a non fare uso combinato e a non confondere i segni distintivi del Club ACI Storico con segni distintivi propri o di terzi;
- a non divulgare materiale con denominazione/logo ACI Storico nel caso di previo ed espresso diniego di utilizzo, comunicata da parte del Club ACI Storico;
- a non modificare il materiale di comunicazione con denominazione/logo ACI Storico e a riprodurlo in autonomia (nel caso di materiale informatico) esclusivamente in base alle indicazioni fornite dal Club ACI Storico;
- a non far uso del nome e del logo ACI Storico per finalità commerciali, se non previamente ed espressamente approvato dal Club ACI Storico.

I Club Affiliati si impegnano altresì a non concedere o consentire l'utilizzo del logo e del marchio ACI Storico, del materiale di comunicazione e di supporto, anche informatico, con denominazione/logo ACI Storico ai Club subordinati, associati, o in qualsiasi altro modo collegati allo stesso Club Affiliato, né ai loro soci. L'utilizzo del predetto logo e materiale, da



parte dei Club collegati al Club Affiliato ad ACI Storico o da parte di loro soci, è consentito unicamente previa espressa e formale autorizzazione da parte di ACI Storico.

Art. 4 – Inosservanza del presente Regolamento d’Uso del marchio ACI Storico

Il Club ACI Storico tutela il marchio ACI Storico da ogni eventuale contraffazione o alterazione, e da qualsiasi uso illecito o potenzialmente lesivo degli interessi dello stesso ACI Storico e di ACI. A tal fine ACI ed ACI Storico possono intraprendere tutte le azioni, anche giudiziarie, necessarie alla tutela del marchio e della denominazione ACI Storico.

Il Presidente dell’Automobile Club competente per territorio, in quanto rappresentante del Club ACI Storico nel medesimo territorio, ed i rappresentanti dello stesso Automobile Club possono segnalare, tempestivamente e per iscritto, al Club ACI Storico qualsiasi atto o fatto di cui abbia conoscenza, posto in essere da parte dei Club Affiliati o di altri soggetti a questi collegato o associato, che possa essere potenzialmente lesivo dei diritti del Club ACI Storico e di ACI.

Nel caso di uso non autorizzato o illecito, o comunque contrario alle disposizioni del presente Regolamento, da parte dei Club Affiliati, del marchio e della denominazione ACI Storico e del materiale di comunicazione e di supporto, il Club ACI Storico può diffidare con atto scritto il Responsabile del Club Affiliato dal proseguire nel suo comportamento ed intimare l’immediata cessazione di tale uso, nonché la distruzione di ogni materiale relativo. In tal caso, così come nel caso di mancata accettazione del presente Regolamento, il Consiglio Direttivo del Club ACI Storico può disporre la cessazione del Club artefice della violazione dal rapporto di affiliazione.

Art. 5 - Responsabilità conseguenti all’uso del marchio e del logo ACI Storico

Il Club ACI Storico e ACI non sono responsabili nel caso in cui l’uso del marchio e del logo ACI Storico o di parte di esso, da parte dei Club Affiliati, arrechi danni o costituisca pericolo di danno verso i terzi o verso lo stesso soggetto utilizzatore, o sia comunque contrario alla normativa vigente o a clausole contrattuali o al presente Regolamento o alle ulteriori indicazioni fornite dallo stesso Club ACI Storico.

Nei casi di cui al presente articolo, qualora siano convenuti in giudizio, il Club ACI Storico o l’ACI hanno facoltà di chiamare in giudizio l’utilizzatore ai sensi dell’articolo 269 del Codice di Procedura Civile per esserne garantito, oppure di agire in garanzia verso di lui o i suoi aventi causa in un separato giudizio o procedimento arbitrale.

L’uso illecito o comunque contrario al presente Regolamento del marchio e del logo ACI Storico o l’uso che abbia prodotto effetti pregiudizievoli per i terzi o per il Club ACI Storico o per l’ACI, o che minacci di arrecare danni ai terzi o al Club ACI Storico o all’ACI stesso costituisce causa di risoluzione, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, del negozio avente ad oggetto l’uso del marchio.

E’ fatta comunque salva la facoltà del Club ACI Storico e dell’ACI di agire contro l’utilizzatore per i danni dallo stesso arrecati al Club ACI Storico e allo stesso ACI.

Rimangono salve tutte le altre conseguenze che la legge prevede per l’uso illecito o pericoloso del marchio.

Art. 6 – Foro competente



Qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente Regolamento sarà definita amichevolmente; nel caso non sia possibile raggiungere in tal modo un'intesa, competente in via esclusiva sarà il Foro di Roma.